COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

76.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Miglioramenti degli assegni di quiescenza erogati dall'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4445) 885

PRESIDENTE 885, 886

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 886

MANCINELLI 886

PERDONÀ, *Relatore* 885

Votazione segreta:

PRESIDENTE 888

La seduta comincia alle 10,40.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'ente " Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 aprile 1976.

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONÀ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con questo provvedimento, che è già stato approvato dal Senato, si prevedono miglioramenti per il trattamento di quiescenza di molti dipendenti dell'Amministrazione del lotto. Essi si dividono in quattro gruppi; ricevitori, aiuto ricevitori, ricevitori aggiunti e commessi avventizi.

Il disegno di legge in discussione intende operare una perequazione degli assegni aventi una decorrenza anteriore al 1° luglio

1970 - che sono rimasti invariati dal luglio 1965 - con quelli aventi decorrenza posteriore, stabilendo l'aumento del 15 per cento dell'importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità.

Per gli assegni dei ricevitori - se più vantaggioso per i beneficiari - è possibile optare per la riliquidazione di essi, assumendo come base pensionabile l'aggio minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079; per gli assegni degli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi invece, sempre in luogo dell'aumento del 15 per cento, è consentita l'opzione per la retribuzione in vigore dal 1° luglio 1970.

È concessa inoltre a tutti i titolari di assegno di quiescenza a carico dell'ente, a decorrere dal 1° gennaio 1975, l'indennità integrativa speciale mensile che è attribuita agli altri dipendenti dello Stato, come pure è prevista l'estensione delle quote di aggiunta di famiglia.

A carico degli aiuto ricevitori e delle altre categorie di personale non gestore, è prevista l'elevazione al 6 per cento, rapportata all'80 per cento della retribuzione complessiva e tredicesima mensilità, dell'attuale ritenuta contributiva del 4,50 per cento; mentre è istituito un contributo a carico dello Stato sull'aggio dei gestori pari a quello corrisposto per gli aiuti ricevitori che è del 2,50 per cento dell'aggio commisurato all'80 per cento dell'assegno perequativo e della tredicesima mensilità.

Con questo provvedimento lo Stato dà una sistemazione parziale e certamente insufficiente a questo personale, tuttavia un notevole passo in avanti viene compiuto, anche in considerazione del fatto che si rendeva necessaria per ragioni di equità una equiparazione al trattamento di quiescenza fruito da altre categorie di impiegati dello Stato atteso anche il notevole incremento dell'incidenza del costo della vita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MANCINELLI. Questo provvedimento di legge rende giustizia ad una categoria che da anni attendeva una maggiore equiparazione normativa ed economica al trattamento fruito dagli impiegati civili dello Stato.

Questo provvedimento è naufragato nella precedente legislatura, proprio mentre stava andando in porto, per lo scioglimento delle Camere. Il che fa comprendere la lunga attesa degli interessati e la celerità con cui dobbiamo giungere alla sua rapida approvazione.

Il nostro gruppo durante la discussione al Senato aveva presentato una serie di emendamenti tendenti a far retroagire questo provvedimento dal 1969, ma per l'opposizione del Ministero del tesoro essi sono stati respinti. Ci rendiamo conto che i tempi ristrettissimi non ci permettono di insistere su queste modifiche e di conseguenza con un po' di rammarico annuncio, a nome del mio gruppo, il nostro voto favorevole al varo di questo provvedimento così come è.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Gli assegni di quiescenza a carico dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », fruiti dai ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto, cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, e dai superstiti del personale succitato sono aumentati, con effetto dal 1° gennaio 1974, in ragione del 15 per cento dell'importo annuo lordo comprensivo della 13ª mensilità escludendo dall'aumento l'indennità di carovita prevista dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 699.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli assegni di cui all'articolo 1, in luogo dell'aumento del 15 per cento, sono riliquidati, se più vantaggioso per gli aventi diritto, con l'applicazione dei seguenti criteri:

1) per i ricevitori del lotto considerando, in sostituzione dell'importo d'aggio assunto a base pensionabile nell'originaria li-

quidazione, un importo non inferiore all'aggio minimo spettante al ricevitore, a decorrere dal 1° luglio 1970, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

2) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto considerando, in sostituzione della retribuzione calcolata nella originaria liquidazione, quella in vigore dal 1° luglio 1970 per effetto dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, fino al limite massimo del parametro di retribuzione 163 al terzo aumento periodico;

3) lasciando invariato il numero degli anni di contribuzione considerati nella originaria liquidazione;

4) facendo riferimento, quanto agli assegni indiretti e di riversibilità, all'assegno diretto del dante causa.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'assegno di quiescenza dei ricevitori del lotto non può in alcun caso, per effetto dell'aumento del 15 per cento di cui all'articolo 1 o della riliquidazione di cui all'articolo 2, essere d'importo superiore a quello che risulterebbe ove la riliquidazione venisse effettuata calcolando l'aggio, da assumere a base pensionabile, con riferimento alle aliquote in vigore dal 1° luglio 1970, fermo restando l'importo delle riscossioni già considerate nell'originaria liquidazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Ai titolari di assegno di quiescenza a carico dell'ente è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'indennità integrativa speciale mensile prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

L'intero onere finanziario relativo all'indennità di cui al comma precedente è a carico dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 5.

A tutti i titolari di assegno a carico dell'ente sono concesse, a decorrere dal 1° gennaio 1975 le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti per i pensionati dello Stato dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le percentuali contributive, limitatamente alla quota a carico degli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e dei commessi avventizi del lotto, previste dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, terzo comma, sono aumentate di 1,50 unità, con effetto dal 1° gennaio 1975.

(*È approvato*).

ART. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, lo Stato, a titolo di contribuzione previdenziale a proprio carico, corrisponderà all'ente un importo pari al 2,50 per cento sull'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della 13ª mensilità, dei ricevitori e degli aiuto ricevitori che hanno la gestione della ricevitoria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, per i contributi dovuti da detto personale.

L'importo del contributo di cui al comma precedente è prelevato dai gestori dai fondi della riscossione con le stesse modalità previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 8.

I miglioramenti previsti dalla presente legge non si applicano ai titolari di assegno che, per effetto dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1967, n. 699, secondo comma, hanno conservato il trattamento di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 9.

È soppresso il contributo di lire 12 milioni annui previsti dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 676.

All'onere a carico dello Stato derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.110 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1975 e 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'ente " Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto " » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4445).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Giovannini, La Loggia, Macchiavelli, Mancinelli, Pascariello, Perdonà, Pumilia, Raffaelli, Rende, Rocelli, Russo Ferdinando, Scarlato Vincenzo, Sgarlata, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO